

21
DIREZIONE DELLO STATO
DIREZIONE DELLO STATO

visto il
potere
del Cons.
Gho. Prov.
di Sanità

dalla Giunta, e cioè quello che si riferisce ai fabbricati ad uso industriale.-

Viene pertanto adottata all'unanimità la seguente deliberazione:

Premesso che l'interpretazione dell'art. 43 del vigente Regolamento Edilizio dà adito a frequenti vertenze circa la di-

Nullificato
all'Atto
pr 15/4
dal 25/6
all'11/7
1956

stanza fra le costruzioni;
ritenuta la necessità, in attesa dell'approvazione del nuovo regolamento in corso di studio, di meglio disciplinare tale materia nell'interesse edilizio della città;
vista la proposta dell'Ufficio Tecnico comunale intesa a modificare l'art. 43- suddetto allo scopo di sancire l'impossibilità per chi costruisce per primo su un fondo di avvantaggiarsi della mancanza di costruzione sul fondo finitimo, costruendo a m.1,50= anzichè a m.3,00- dal confine;
con votazione unanime espressa nei modi di legge:

D E L I B E R A

di modificare l'art. 43 del vigente regolamento di Edilizia nel modo seguente:

"" Distanze fra le costruzioni.

Le costruzioni su fondi finitimi se non sono in unione o aderenza, devono rispettare, ferma restando l'osservanza delle norme sui cortili, la distanza minima di metri SEI tra di loro e di metri TRE dai confini;

a) in mancanza di costruzioni preesistenti sui fondi finitimi il proprietario che costruisce per primo dovrà tenere la sua costruzione o in confine o a metri TRE dallo stesso.

b) esistendo una costruzione in confine, la nuova costruzione, qualora non sorga in unione o in aderenza, dovrà mantenere una

distanza minima di metri SEI.-

c) esistendo una costruzione oltre il confine, a distanza inferiore a metri TRE dal confine stesso, la nuova costruzione dovrà rispettare la distanza minima di metri SEI/ ^{dalla} costruzione preesistente, salvo il diritto di cui all'art. 875 del Codice Civile.-

d) esistendo una costruzione al di là del confine a distanza superiore a metri TRE dal confine stesso, la nuova costruzione dovrà sempre rispettare la distanza minima di metri TRE dal confine, salvo la facoltà di costruire sul confine stesso, quando il fabbricato preesistente sia a una distanza di oltre metri SEI.-

Le norme precedenti valgono anche nel caso di più costruzioni erette sul terreno di uno stesso proprietario ; la distanza minima fra i singoli fabbricati deve essere di metri SEI.-

==00==

PIANO REGOLATORE DELLA CITTA' = PROGETTO PARTICOLAREGGIATO DELLA ZONA VIA PALESTRO-VIA ANZANI-VIA L.LEONI-VIALE GIULIO CESARE-E VIA AMBROSOLI = PUBBLICAZIONE E CONTRODEDUZIONI ALLE OPPOSIZIONI.-

Richiamata la deliberazione consiliare 30 settembre 1952-relativa all'approvazione del piano particolareggiato di esecuzione per le espropriazioni occorrenti alla sistemazione delle vie Palestro-Anzani-L.Leoni-Giulio Cesare ed Ambrosoli, in esecuzione del Piano Regolatore Generale;

rilevato che la predetta deliberazione venne affissa all'Albo Pretorio Comunale dal 10- al 24- ottobre 1952- contemporaneamente al deposito ed esposizione, presso l'Ufficio Urbanistica -Piano regolatore- del progetto relativo descritto nella suin-